

ALLEGATO G:
RELAZIONE PROGETTUALE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH

Oggetto: PNRR Missione 2 Componente 1 - M2C1.1 I1.1 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - CUP D19J22000560001. Presa d'atto del Decreto Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE n. 243/2023 relativo ad approvazione della graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento e concessione contributo - progetto "CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE"

RELAZIONE PROGETTUALE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH

PREMESSA E METODOLOGIA

Il principio “do no significant harm” (DNSH), declinato sugli obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di classificazione (tassonomia nelle varie disposizioni normative) delle attività eco-sostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno agli obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all'articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia le riforme che gli investimenti, debbano soddisfare il principio del DNSH.

Ai fini dell'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, ciascuna Amministrazione titolare di misure ha sottoposto i propri interventi ad una autovalutazione circa il rispetto della conformità degli stessi al DNSH. Attraverso tale valutazione tecnica sono stati stimati, per ogni intervento finanziato, in una prospettiva di lungo termine, gli effetti diretti e indiretti attesi sull'ambiente, considerando tutte le fasi del ciclo di vita degli stessi interventi.

La responsabilità in ordine al rispetto dei principi è comunque in capo alle Amministrazioni procedenti, che devono concretamente dimostrare che le misure sono state realmente realizzate sia ante-operam che post-operam, in questo caso con monitoraggio sino al collaudo od al certificato di regolare esecuzione.

Oltre al principio generale secondo il quale tutti gli interventi del PNRR devono rispettare il DNSH, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano sono destinate alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la biodiversità. Ad ogni misura sono associati investimenti che possono concorrere al perseguimento dell'obiettivo climatico e che per questa ragione possono avere un TAG climatico.

In tale contesto, le Amministrazioni hanno definito se rispetto all'obiettivo della "mitigazione dei cambiamenti climatici":

- l'investimento contribuisca sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1);
- l'investimento si limiti a "non arrecare danno significativo", rispettando solo i principi DNSH (Regime 2).

A livello nazionale, per meglio disciplinare l'applicazione di tale principio, il Ministero delle Finanze ha emanato la circolare n. 32 del 30/12/2021, con allegata "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", aggiornata con circolare 33 del 13 ottobre 2022. La Guida operativa si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH;
- 29 schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

La Guida è composta da:

- una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica). Si segnala a tal proposito che l’associazione proposta non ha carattere vincolante e sarà cura dell’amministrazione selezionare le schede applicabili.
- schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica
- check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.
- appendice 1 riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le schede tecniche ripercorrono la normativa vigente e gli ulteriori eventuali vincoli DNSH associati alle singole misure nel PNRR e restituiscono una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo o check list per facilitarne l’applicazione.

Le schede di auto-valutazione della conformità delle misure al DNSH indicano se:

- l’investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- l’investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

Tale informazione di dettaglio è fondamentale per scegliere, all’interno della scheda tecnica, il corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quella misura. Nella pratica, la mappatura delle misure individua il regime applicabile rispetto all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, a seconda che la misura contribuisca o meno a tale obiettivo e sulla base di quanto dichiarato nell’auto-valutazione effettuate in sede di predisposizione del Piano. Successivamente, nella relativa scheda tecnica, si potrà verificare quali procedure adottare, a seconda del regime in cui ricade la misura.

La funzione della **Matrice di correlazione** tra gli investimenti o le riforme e le Schede tecniche è quella di consentire una immediata corrispondenza tra le Misure previste nel PNRR e le Schede Tecniche predisposte per singolo argomento.

L’associazione dell’Investimento o della Riforma con una o più Schede si è basata sulle narrative disponibili. Pertanto, le amministrazioni dovranno verificare l’applicabilità ultima delle stesse o l’applicabilità di altre schede al momento non segnalate.

Ai fini dell’approvazione del Piano da parte della Commissione europea, ciascun investimento previsto è stato sottoposto alla metodologia DNSH. In tale contesto le Amministrazioni, anche in funzione del tagging climatico, hanno definito se, rispetto all’obiettivo della “mitigazione dei cambiamenti climatici”:

- l’Investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1);

- l'Investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH (Regime 2).

Tale informazione di dettaglio è fondamentale per scegliere, all'interno della scheda tecnica, il corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quell'investimento.

L'indicazione del Regime 1 si applica all'attività principale, per il quale nel template DNSH (vedi Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento) è stato dichiarato un contributo sostanziale. Eventuali interventi accessori dovranno rispettare il Regime 2.

La finalità delle **schede tecniche** è quella di fornire alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.

Come già anticipato, il primo obiettivo, mitigazione dei cambiamenti climatici, contiene due regimi di verifica, che esprimono il grado di contributo atteso:

- Regime 1 - Contributo sostanziale
- Regime 2 – Esclusivo rispetto dei principi DNSH

Per gli altri obiettivi ambientali viene proposto un solo regime, che corrisponde al Regime 2.

Le schede sono articolate nelle seguenti sezioni:

- ✓ **A. Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- ✓ **B. Campo di applicazione** della scheda, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate.
- ✓ **C. Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1.
- ✓ **D. Vincoli DNSH** con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali
- ✓ **E. Perché i vincoli** relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell'investimento in oggetto.
- ✓ **F. Normativa di riferimento DNSH** comunitaria e nazionale, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e il Regolamento Delegato che lo integra.

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.

PERCORSO

Con il decreto n. 396/21, il Ministro della Transizione Ecologica (MITE), ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di 1,5 miliardi di euro.

Nello specifico, il decreto ha individuato la Linea d'Intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con l'intento di finanziare proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l'efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di raccolta differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani di settore e contribuiscano alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'Unione europea.

Il sopraccitato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rese disponibili risorse economiche pari a 600 milioni di euro. Con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché il termine di individuazione del soggetto realizzatore entro il 31 dicembre 2023 e quello di completamento dell'intervento entro il 30 giugno 2026.

L'avviso del MITE M2C.1.1 I1.1 Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", emanato il 15 ottobre 2021 e rettificato in data 24 novembre 2021, è stato emesso a valere sul PNRR, prevedendo un finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta pari ad E 1.000.000,00. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per la realizzazione di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili.

Il Comune di Cremona, partendo dal progetto "Tariffa puntuale" il cui percorso di sperimentazione è iniziato nel corso del 2021, ha predisposto, in collaborazione con Linea Gestioni, il progetto denominato "CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE", al fine di presentare la propria proposta di candidatura per ottenere finanziamenti utili alla prosecuzione dello stesso.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 31 agosto 2022 l'amministrazione ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'implementazione di un servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani con gestore unico, sia per la parte amministrativa (riscossione della tariffa), che per la parte tecnico-operativa di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 9 febbraio 2022, richiamata nelle premesse, è stato approvato in linea tecnica il progetto denominato "CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE". L'intervento, garantendo una gestione integrata dei rifiuti innovativa e con performance quali-quantitative di eccellenza, prevede un'implementazione in chiave tecnologica e di digitalizzazione del progetto di misurazione puntuale che ha come punti cardine i seguenti obiettivi:

- incrementare il livello di raccolta differenziata;
- incrementare l'equità per gli utenti;

- efficientare i servizi dal punto di vista tecnico ed economico;
- rendere più smart ed user friendly la raccolta differenziata;
- responsabilizzare il cittadino;
- raccogliere dati utili e favorire la tracciabilità dei rifiuti.

Il progetto in parola è composto dai seguenti allegati:

- Allegato A) Progetto tecnico ex art. 23 D.lgs 50/2016, comprensivo di calcolo degli importi e del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura;
- Allegato B) Capitolato descrittivo delle forniture, facente parte del Progetto tecnico;
- Allegato C) Cronoprogramma;
- Allegato D) Quadro Economico.

Il progetto prevede di migliorare il sistema porta a porta per le utenze domestiche, eliminando (ad eccezione del centro storico) il sacco in plastica a perdere con chip rfid, introducendo:

- cassonetti intelligenti, con sistema ad accesso a volume limitato e riconoscimento dell'utente attraverso card abilitata, per il conferimento dei rifiuti dalle famiglie nei condomini con più di 20 utenze in tutta la città oppure per contesti urbani di particolare pregio, in sostituzione dei sacchi a perdere con chip rfid;
- contenitori rigidi (mastelli) da 40 litri con chip rfid per le utenze mono e bi-familiari e per i condomini da 3 a 20 utenze in tutta la città (ad eccezione del centro storico), in sostituzione dei sacchi a perdere con chip rfid;
- distributori automatici dei sacchi (per i sacchi della raccolta RUR nel centro storico e i sacchi per frazioni organica/umido e plastica) con sistema di tracciatura dei sacchi e accesso con tessera sanitaria.

Per quel che riguarda invece le utenze non domestiche si prevede, in sostituzione dei sacchi in plastica a perdere con chip rfid, l'introduzione di:

- contenitori rigidi (mastelli) da 40 litri con chip rfid, per utenze non domestiche con bassa produzione dei rifiuti;
- contenitori carrellati da 240 con chip rfid;
- contenitori 660/1000 lt con chip rfid.

Le forniture necessarie per la realizzazione del progetto descritto sono dimensionate come segue:

Utenze domestiche					
Tipologia abitativa	Classe utenze	n. utenze	n. abitazioni	Dotazione standard	n. dispositivi
Monofamiliare	1	5.188,00	5.188,00	n. 1 contenitore mono-utenza da 40 litri	5.188,00
Bifamiliare	2	2.544,00	1.272,00	n. 1 contenitore mono-utenza da 40 litri	2.544,00
Condominio	da 3 a 5	5.905,00	1.521,00	n. 1 contenitore mono-utenza da 40 litri	5.905,00
	da 6 a 10	9.597,00	1.294,00	n. 1 contenitore mono-utenza da 40 litri	9.597,00
	da 11 a 20	7.244,00	512,00	n. 1 contenitore mono-utenza da 40 litri	7.244,00
	da 21 a 30	3.072,00	126,00	Smart Bin da 360 litri con RF-ID	126,00
	>30	1.758,00	43,00	Smart Bin da 360 litri con RF-ID	43,00
				Badge RFID (2 per ogni NF)	9.660,00
			Smart bin da 1100 litri Piattaforma	4	

Per le utenze non domestiche:

descrizione	Stima	già consegnati	Differenza
Contenitore 40 litri	2.943,00		2.943,00
bidoncino 120 litri/240 litri/360 litri	1.847,00	189,00	1.658,00
Contenitore 660/1100 litri	607,00	115,00	492,00
Consuntivo contenitori 2021			

Gli elementi chiave del progetto sono:

- Raccolta differenziata intelligente
- Separazione corretta dei rifiuti
- Tariffa puntuale secondo il principio PAYT (Pay as You Throw)
- Tracciabilità dei rifiuti
- Servizi di raccolta ottimizzati
- Obiettivo Rifiuto Zero
- eliminazione per la maggior parte delle utenze del sacco a perdere in plastica con RFID da 60 l;
- migliore controllo del fenomeno dell'abbandono rifiuti

Il progetto approvato riporta un valore complessivo dell'appalto, suddiviso in lotti, pari a E 927.297,00 IVA esclusa, per un totale di 1.131.302,34 IVA inclusa, con possibilità di finanziamento fino al 100% dei costi ammissibili a carico del Ministero, per un massimo di 1 milione di Euro.

Per partecipare al Bando in data 17 febbraio 2022 il Comune di Cremona ha inviato richiesta di finanziamento tramite la piattaforma telematica PA DIGITALE compilando il format di domanda predisposto dal Ministero. Unitamente alla documentazione di istanza di accesso al contributo di cui si tratta, venivano inserite le spese relative all'importo delle progettualità pari a 1.131.302,34 €, oltre 9.272,97 € per spese per funzioni tecniche per un totale di 1.140.575,31 €. Il medesimo format di

domanda prevedeva altresì l'inserimento del cronoprogramma procedurale e del cronoprogramma di spesa del progetto.

Con Decreto Dipartimentale n. 128 del 30 marzo 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento a valere sulla Linea d'Intervento A, che include la proposta presentata dal Comune di Cremona, con un contributo massimo erogabile di € 1.000.000,00.

Con Circolare n. 0104493 del 27 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, citata nelle premesse, sono state emanate specifiche indicazioni sulle modifiche consentite per i progetti ammessi a finanziamento.

Con Decreto Dipartimentale n. 243 del 14 luglio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata annullata e sostituita la graduatoria di cui al Decreto Dipartimentale n. 128 del 30 marzo 2023, inoltre sono stati concessi i contributi previsti dagli artt. 2 e 3 dell'Avviso M2C.1.1 11.1 Linea d'Intervento A e approvazione dell'atto d'obbligo. Anche la graduatoria definitiva include la proposta presentata dal Comune di Cremona.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 178 del 02.08.22 "PNRR – M2C111.1 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - CUP D19J22000560001. Presa d'atto del Decreto Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE n. 243/2023 relativo ad approvazione della graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento E CONCESSIONE CONTRIBUTO - Progetto "CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" - Rettifica mero errore materiale e attualizzazione cronoprogramma" si è provveduto ad attualizzazione del cronoprogramma dell'intervento in ragione del tempo occorso tra la presentazione della scheda progetto e l'approvazione della graduatoria, nonché ad una correzione di errore materiale fra i documenti progettuali.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 239 del 18 ottobre 2023 avente per oggetto: "PNRR – M2C11/1.1 – Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU – CUP D19J22000560001 Progetto "CREMONA SMART WASTE. MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" la Giunta ha provveduto ad Autorizzare il Legale Rappresentante per l'accettazione del contributo concesso con Decreto Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE n. 243/2023 e sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

L'atto d'obbligo debitamente sottoscritto da parte del comune di Cremona connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MASE è stato inoltrato con PEC PG n. 85601 del 27 ottobre 2023.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 31 ottobre 2023 avente per oggetto: "PNRR – M2C11/1.1 – Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU – CUP D19J22000560001 Progetto "CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" si è provveduto a effettuare la modifica del cronoprogramma, in relazione ai contenuti della nota di chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 16/10/2023, in merito alle modalità previste per l'individuazione del Soggetto Realizzatore entro il 31 dicembre 2023.

Il Cronoprogramma modificato approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale sopracitata è stato inoltrato al MASE con PEC PG n. 86897 del 02 novembre 2023 e autorizzato dallo stesso con nota prot. n. 181025 del 09/11/2023.

ANALISI

Per la specifica linea di intervento di cui si tratta, il richiamo è alle Linee guida per i soggetti attuatori per le misure di competenza del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per gli interventi del PNRR Italia (versione n. 1 del 28 novembre 2022), nell'ambito del quale si evidenzia che *“Tra gli obblighi più importanti che gravano in capo al Soggetto Attuatore, un ruolo fondamentale è svolto dal rispetto del principio del DNSH, nonché dei cc.dd. principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), degli obblighi di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere.”*

Principali Obblighi del Soggetto Attuatore	Riferimenti Linee Guida
Rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;	Paragrafi 3.4.2 e 4.2



II- Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento

Titolo misura	Missione	Componente	Id	Name	Commenti Mitigazione Schede DNSH
economia circolare e agricoltura sostenibile	M2	C1	Inv1.1	Towards Circular Cities: waste management improvement	D - The measure includes interventions aimed to the production of secondary raw materials, evaluated and approved by the application of EU and national regulation on environmental assessment and permitting. Furthermore additional measures are envisaged in order to minimize emissions to air, soil, groundwater and surface water (e.g: transport minimization, BATs application, use of renewable energy, water reuse, etc.). Landfills, incinerators and mechanical biological treatment plants are not eligible for investments.

La misura prevede interventi finalizzati alla produzione di materie prime seconde, oggetto di valutazione e approvazione mediante applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di autorizzazioni ambientali. Inoltre, sono previste misure aggiuntive finalizzate alla riduzione al minimo delle emissioni nell'aria, nel suolo, nelle acque sotterranee e superficiali (ad esempio: minimizzazione dei trasporti, applicazione delle BAT, uso di energie rinnovabili, riutilizzo dell'acqua, ecc.). Non sono ritenuti interventi ammissibili, investimenti in merito a costruzioni di discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico.

L'obbligo nell'applicazione delle disposizioni riportate nella Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), viene espressamente richiamato nell'ambito del Decreto n. 243 del 14/07/2023.

A tal riguardo, e con riferimento alla metodologia descritta nel dettaglio nella precedente sezione dedicata è possibile richiamare per la specifica missione e componente oggetto della presente progettualità M2C1.1 I1.1, il riferimento alla Mappatura di correlazione fra investimenti-riforme e Schede Tecniche.

Dall'estratto della mappa riportato nella pagina successiva, viene inserita precisa indicazione del Regime di riferimento per la valutazione DNSH, che esprime il grado di contributo atteso all'impatto. Nel caso di specie, l'indicazione per la specifica misura è il "Regime 2" ossia ci si attende che l'investimento si limiterà a "non arrecare danno significativo", rispettando solo i principi DNSH. Correlato a tale aspetto vengono inoltre indicate le schede di riferimento per la misura:

- Scheda 1: costruzione di nuovi edifici;
- Scheda 2: ristrutturazione di edifici;
- Scheda 5: interventi edili e cantieristica in genere;
- Scheda 17: impianti di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi.

In merito alla definizione e associazione delle schede proposte, come correttamente riportato nella citata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) e nella sezione recante le premesse normative, le stesse non presentano carattere vincolante e sarà cura dell'amministrazione selezionare le schede applicabili.

Proprio con riferimento a tale aspetto, e alla citata Guida approvata con circolari RGS n. 32 e 33, si riscontra quanto segue nelle singole Schede indicate in applicazione nella Matrice di correlazione.

SCHEDA 1 – costruzione di nuovi edifici

Come indicato nella sezione "*B. Applicazione*" descrittiva delle specifiche caratteristiche relative al contesto per le condizioni di utilizzo della scheda, si evidenzia che la stessa "*si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.)*".

La specifica progettualità in esame, descritta nella precedente sezione, non prevede la costruzione di alcun edificio, né interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento, pertanto la scheda non si ritiene applicabile.

SCHEDA 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Come indicato nella sezione "*B. Applicazione*" descrittiva delle specifiche caratteristiche relative al contesto per le condizioni di utilizzo della scheda, si evidenzia che la stessa "*si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 -*

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione).".

La specifica progettualità in esame, descritta nella precedente sezione, non prevede alcun intervento di ristrutturazione importante o riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, pertanto la scheda non si ritiene applicabile.

SCHEDA 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Come indicato nella sezione “B. Applicazione” descrittiva delle specifiche caratteristiche relative al contesto per le condizioni di utilizzo della scheda, si evidenzia che la stessa “*si applica a qualsiasi intervento che preveda l’apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito “Cantiere”) in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell’Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m2, etc.*”.

La specifica progettualità in esame, descritta nella precedente sezione, non prevede alcun intervento con apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito “Cantiere”) in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, pertanto la scheda non si ritiene applicabile.

SCHEDA 17 – Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi

Come indicato nella sezione “B. Applicazione” descrittiva delle specifiche caratteristiche relative al contesto per le condizioni di utilizzo della scheda, si evidenzia che la stessa “*fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione e gestione di impianti per la separazione, trattamento e riciclaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.*”

Questi interventi prevedono importanti attività di costruzione di nuovi impianti industriali ed ammodernamento tecnologico di strutture già esistenti. Data la natura dell’ambito produttivo in cui ricadono questi interventi (gestione rifiuti), gli stessi risultano, in base alle volumetrie gestite, assoggettabili o meno a procedimenti autorizzativi più o meno articolati (VIA/AIA).”

La specifica progettualità in esame, descritta nella precedente sezione, non prevede alcun intervento di costruzione e gestione di impianti per la separazione, trattamento e riciclaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pertanto la scheda non si ritiene applicabile.

Alla luce delle considerazioni poste, per lo specifico intervento in esame non si ritengono applicabili le schede indicate nella matrice di correlazione, numeri 1, 2, 5 e 17.

Conseguentemente all'analisi presentata e con riferimento ai contenuti delle FAQ riportate sul sito di [italiadomani.gov](https://www.italiadomani.gov.it/faq/il-principio-dnsh.html) per l'applicazione del principio DNSH (<https://www.italiadomani.gov.it/faq/il-principio-dnsh.html>), si riscontrano i seguenti quesiti di interesse per il caso in esame, inerenti gli investimenti nel campo dei rifiuti.

Quesito n. 1

In merito alla linea di investimento 1.1 C del DM 396, Avviso Pubblico Economia Circolare, si fa riferimento a determinate Schede tecniche e check list nella Matrice contenuta nella Guida operativa. Si può fare riferimento ad altre check list non contemplate nella matrice per tale linea qualora rilevante (ad esempio, check list di riferimento per produzione di biometano da fanghi)? Si può non considerare la check list non rilevante per tale investimento (ad es, realizzazione di nuovi edifici)?

La Matrice contiene una individuazione preliminare. Gli interventi nello specifico possono coinvolgere anche altre schede.

Alla luce di tale riscontro, è stata effettuata una analisi di tutte le schede riportate nella guida al fine di poter escludere o sviluppare specifica valutazione in merito all'applicazione di altre schede più attinenti all'intervento in esame.

Si riporta, a tal scopo l'intero elenco delle schede previste nella citata guida.

- Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici
- Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
- Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
- Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud
- Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre
- Scheda 8 - Data center
- Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli
- Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo
- Scheda 11 - Produzione di biometano
- Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari
- Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica
- 1Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi

- Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse
- Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate
- Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
- Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclistica
- Scheda 19 – Imboschimento e restauro forestale
- Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni
- Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
- Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)
- Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario
- Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue
- Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)
- Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca
- Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide
- Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
- Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte
- Scheda 30 - Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
- Scheda 31 - Impianti di irrigazione

Dall'analisi dell'elenco si intende valutare l'applicabilità della scheda n. 29 alla progettualità in esame.

Quesito n. 2

In merito alla linea di investimento 1.1 C del DM 396, Avviso Pubblico Economia Circolare, è richiesta la compliance al Principio DNSH, semplicemente apponendo il flag sulla dichiarazione. Sono necessarie ulteriori azioni quali la compilazione della check list di riferimento e l'elaborazione di apposita documentazione?

In un primo momento sarà utile compilare la check list della Scheda 29 per i requisiti ex -ante. Tuttavia, sarà ugualmente necessario dimostrare la corretta applicazione dei vincoli DNSH definiti alla Scheda 29, e, per verificarne l'attuazione, assicurando la corretta archiviazione della documentazione necessaria come evidenza in caso di audit.

Alla luce di tale riscontro si intende valutare l'applicabilità della scheda n. 29 alla progettualità in esame.

SCHEDA 29 – Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

Come indicato nella sezione “B. Applicazione” descrittiva delle specifiche caratteristiche relative al contesto per le condizioni di utilizzo della scheda, si evidenzia che la stessa “fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi a supporto della raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in frazioni.”

La specifica progettualità in esame, descritta nella precedente sezione, non prevede alcun intervento di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in frazioni, per i quali la scheda 29 rimanda alla specifica scheda 09 – “Veicoli” per l’identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

Tuttavia si ritiene che **l’intervento progettuale in esame, che realizza l’acquisto di specifica dotazione (contenitori) per il conferimento di rifiuti, rientri nella definizione di azione a supporto della raccolta differenziata, con conseguente applicazione della scheda 29.**

Analisi dei vincoli individuati nella scheda al fine del rispetto del principio DNSH

Secondo quanto indicato alla sezione C descrittiva del “Principio Guida”: “Il rispetto del principio DNSH (Regime 2) si ritiene verificato con l’applicazione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvato con DM 23 giugno 2022 n.255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022).”

- ⇒ Con l’inserimento, all’interno della documentazione di gara, delle condizioni di rispetto dei CAM, così come definiti dal DM 23 giugno 2022 n. 255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022 il rispetto del principio DNSH si intende rispettato.

Sezione C. Vincoli DSNH

1. Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (Regime 1), le procedure dovranno prendere in considerazione il seguente criterio:

- a) *tutti i rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata e trasportati che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.*

L’intervento in esame ricade in Regime 2. Il sistema di gestione prevede comunque la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata con separazione alla fonte e relativo trasporto.

Elementi di verifica ex ante:

- *Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà garantire l’invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio.*

La progettualità consente una migliore differenziazione delle diverse frazioni dei rifiuti raccolti al fine di una ottimizzazione delle stesse verso il percorso della preparazione al riutilizzo o verso il riciclaggio.

Elementi di verifica ex post:

- Verificare il rispetto del criterio di vaglio tecnico.

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2) nessuno specifico requisito DNSH risulta indicato in quanto l'attività non ha un potenziale di arrecare un danno significativo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'intervento in esame ricade nel Regime 2 pertanto, in accordo con quanto indicato nella specifica scheda 29, l'attività non ha un potenziale di arrecare un danno significativo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Conduzione di una analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull'intervento da realizzare. Se l'analisi dovesse identificare dei rischi, procedere alla definizione delle soluzioni di adattamento che possano ridurre il rischio fisico climatico individuato;

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- *Conduzione analisi dei rischi climatici fisici;*

A tal riguardo si richiamano le disposizioni di dettaglio relative alla definizione del vaglio tecnico contenute nel

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 - che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.



5.5. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte

Descrizione dell'attività

Raccolta differenziata e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni singole o mescolate⁽²¹³⁾ destinate alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE E38.11 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Tutti i rifiuti non pericolosi raccolti in maniera differenziata e trasportati che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Non pertinente
(4) Transizione verso un'economia circolare	Le frazioni di rifiuti raccolti in maniera differenziata non sono mischiate negli impianti di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti con altri rifiuti o materiali con proprietà diverse.
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Non pertinente
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Non pertinente

Appendice A

CRITERI DNSH GENERICI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I. Criteri

I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell'appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

- esame dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto;
- se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l'attività economica;
- una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.

II. **Classificazione dei pericoli legati al clima** ⁽⁶⁾

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

La progettualità in esame, durante il ciclo di vita previsto, non risulta influenzata dai rischi climatici fisici elencati nella sezione II dell'appendice A. Conseguentemente a quanto valutato non si individuano soluzioni di adattamento climatico in quanto non rilevate condizioni di influenza dei pericoli legati al clima.

Elementi di verifica ex post

- *Verifica attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate.*

Soluzioni di adattamento climatico non individuate in relazione alle valutazioni di cui alla verifica ex-ante.

3. Usò sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

4. Economia circolare

Non pertinente.

Su tale punto, diversamente da quanto riportato nella scheda 29, il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 - che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, indica come condizione: “Le frazioni di rifiuti raccolti in maniera differenziata non sono mischiate negli impianti di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti con altri rifiuti o materiali con proprietà diverse.”

La progettualità in esame consente una migliore differenziazione delle diverse frazioni dei rifiuti raccolti al fine di una ottimizzazione delle stesse verso un percorso di valorizzazione separata.

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Non pertinente.

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Rispetto della condizionalità del “tagging climatico” e digitale

Secondo il Regolamento istitutivo del Recovery Fund, il tagging dell'investimento (All. 6) definisce la percentuale dell'investimento che dovrà contribuire sostanzialmente ad uno o più obiettivi ambientali. Pertanto, mutuando i diversi livelli dal Regolamento sulla Tassonomia (Reg UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili) il tagging può essere con Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici (All 6):

- 100%: Il totale delle risorse dovrà attuare gli articoli connessi del Regolamento Tassonomia, attraverso l'adozione dei requisiti tecnici presenti negli Atti Delegati per l'attività economica principale oggetto dell'investimento. Si veda: l'Articolo 10 “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici 1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi” e l'Articolo 11 “Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici 1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se: a) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o b) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/30 22.6.2020. Per gli altri obiettivi ambientali si applica l'art 17.”

- 40%: Il 40% del totale dell'investimento delle risorse dovrà attuare gli articoli connessi del Regolamento Tassonomia, attraverso l'adozione dei requisiti tecnici presenti negli Atti Delegati per l'attività economica principale oggetto dell'investimento. Si veda l'articolo 10 e l'articolo 11 del Reg UE 2020/852.
- 0%: Nessuna risorsa economica. Si veda l'Articolo 17. Danno significativo agli obiettivi ambientali: "1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:
 - a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
 - d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - o
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
 - e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
 - o
 - f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - o
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione."

Per quanto concerne i parametri relativi al tagging climatico, così come individuati dall'Allegato VI del Regolamento UE 2021/241, con riferimento alla classificazione 042 Gestione dei rifiuti domestici:

misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio, si riscontrano dei valori pari al 40% per quanto concerne il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e al 100% per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali.

Per l'intervento in oggetto i parametri relativi al tagging climatico, così come individuati dall'Allegato VI del Regolamento UE 2021/241, con riferimento alla classificazione 042 Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio, si riscontrano dei valori pari al 40% per quanto concerne il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e al 100% per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali, mentre con riferimento alla classificazione 042bis Gestione dei rifiuti domestici: gestione dei rifiuti residui, le percentuali sono pari rispettivamente al 0% e al 100%.

A tal riguardo si rimanda alle valutazioni già esposte nei precedenti paragrafi 1. Mitigazione del cambiamento climatico e 2. Adattamento ai cambiamenti climatici, per la scheda 29.

Per quanto riguarda il tagging digitale (Allegato VII del Regolamento UE 2021/241), il coefficiente è non applicabile per la specifica misura.

Sintesi delle condizioni al fine del rispetto del principio DNSH per l'intervento in esame

Sezione C descrittiva del "Principio Guida": "Il rispetto del principio DNSH (Regime 2) si ritiene verificato con l'applicazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvato con DM 23 giugno 2022 n.255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022)."

⇒ Inserimento, all'interno della documentazione di gara, delle condizioni di rispetto dei CAM, così come definiti dal DM 23 giugno 2022 n. 255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022.